

STUDIO ANTONELLI

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Federico Mambelli
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Zanfini
ASSISTENTE

Forlì, 5 marzo 2009

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

[AREA: FISCALITA' D'IMPRESA](#)

CIRCOLARE N. 15/2009

Oggetto: Tassa sulle concessioni governative - Versamento per il 2009 della tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri e registri dovuta dalla società di capitali: scadenza: 16 marzo 2009.

1. Premessa.

Anche quest'anno, entro il 16 marzo p.v., si rende dovuto il versamento della tassa annuale prevista dall'art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 a carico delle società di capitali per la bollatura e la numerazione dei libri e registri previsti dall'art. 2215 del Codice Civile (libro giornale e libro degli inventari) e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente sono fatti bollare.

La tassa sulle concessioni governative per la bollatura e la numerazione dei libri e dei registri risulta dovuta dalle società di capitali anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 della Legge n. 383 del 24 ottobre 2001, che ha soppresso l'obbligo della c.d. "vidimazione iniziale" di alcuni libri e registri (libro giornale, libro inventari, registri e scritture contabili previsti in

STUDIO ANTONELLI

materia di IVA dal D.P.R. n. 633/1972 e in materia di imposte sui redditi dal D.P.R. n. 600/1973).

Con la presente Circolare si riepilogano le istruzioni relative al versamento della tassa sulle concessioni governative per la bollatura e la numerazione dei libri e dei registri di cui all'art. 23 della predetta Tariffa, allegata al D.P.R. n. 641/1972 da parte delle società di capitali.

2. Tassa annuale dovuta per la bollatura e la numerazione dei libri e dei registri tenuti dalle società di capitali.

2.1 Misura della tassa annuale.

La nota 3 dell'art. 23 della Tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata dal D.M. 28/12/1995, stabilisce che per la numerazione e la bollatura dei libri e registri tenuti dalle società di capitali la tassa è dovuta annualmente in misura forfetaria, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti nonché dalle relative pagine, nelle seguenti misure:

- euro 309,87 (misura base) per le società di capitali con capitale o fondo di dotazione inferiore o uguale ad euro 516.456,90;
- euro 516,46 per le società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore ad euro 516.456,90.

L'atecnico riferimento che la norma fa alle "società di capitali" e, successivamente, oltre che al "capitale sociale" anche al "fondo di dotazione" aveva lasciato in dubbio la posizione degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Con Risoluzione Ministeriale n. 90/E, del 27 maggio 1996, il Ministero delle Finanze è intervenuto sull'argomento, affermando l'applicabilità della fattispecie prevista dalla norma in oggetto ai soggetti dotati di "capitale" o "fondo di dotazione" aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, quindi anche agli enti che svolgono attività commerciale.

2.2 Effetti sulla misura della tassa delle operazioni societarie intervenute successivamente alla data del 1° gennaio.

La determinazione dell'entità della tassa dovuta per gli anni successivi a quello di inizio attività è effettuata con riferimento alla misura del capitale sociale o fondo di dotazione al 1° gennaio di ciascun anno, non assumendo pertanto rilevanza gli eventi che intervengono nella vita sociale dopo tale data, nel corso dello stesso anno.

Così, l'aumento o la riduzione del capitale sociale intervenuti nel corso dell'anno 2009 (dopo il 1° gennaio) non modificano l'ammontare della tassa dovuta per lo stesso anno, ma solo quella dovuta per l'anno successivo, con riferimento all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione in essere alla data del 1° gennaio.

Allo stesso modo, in caso di trasformazione, avvenuta successivamente al 1° gennaio, di una società di persone in una società di capitali, il regime di applicazione della tassa forfetaria annuale sarà operante a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto effetto la trasformazione. Anche nel caso inverso, di trasformazione da società di capitali a società di persone, il regime forfetario cessa di operare nell'anno successivo a quello della trasformazione.

STUDIO ANTONELLI

Dalla normativa non viene neppure attribuita alcuna rilevanza alle vicende che influiscono sulla attività della società (quali la sottoposizione a procedure concorsuali o la messa in liquidazione volontaria). Al riguardo, il Ministero delle Finanze, nella Circolare Ministeriale n. 108/E del 3 maggio 1996, ha confermato l'applicabilità della tassa annuale forfetaria ogni qualvolta permanga in capo alla società l'obbligo della tenuta dei libri numerati e bollati ai sensi del Codice civile.

2.3 Termini di pagamento.

La nota 3 all'art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 prevede che la tassa dovuta annualmente in misura forfetaria dalle società di capitali deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativa all'anno precedente.

Così come stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 542 del 1999, poiché il termine del versamento dell'I.V.A. annuale scade il 16 marzo 2009, la scadenza del termine di versamento per il 2009 della tassa annuale sulle concessioni governative per la bollatura e la numerazione dei libri e dei registri tenuti dalle società di capitali si deve intendere fissata alla medesima data del 16 marzo.

In caso di costituzione della società nel corso del corrente anno, la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione all'Ufficio delle entrate competente della domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e di partita IVA, la quale deve riportare anche gli estremi dell'attestazione di versamento.

2.4 Modalità di versamento della tassa annuale.

La tassa annuale sulle concessioni governative di cui all'art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 da parte delle società di capitali deve essere versata utilizzando il modello di versamento unificato (mod. F24), indicando, come per gli anni scorsi, il seguente codice tributo:

7085 - tassa annuale vidimazione libri sociali

Occorrerà quindi compilare la "sezione Erario" del mod. F24, specificando come periodo di riferimento "2009", anno per cui si effettua il pagamento, senza compilare la colonna rateazione/regione/prov/mese rif..

Limitatamente, invece, alla corresponsione della tassa al momento di costituzione della Società, il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale 6007, intestato all'Agenzia delle entrate - ufficio di Roma 2 - Bollatura e numerazione libri sociali (oppure sul conto corrente postale n. 210906 per i versamenti di competenza della Regione Sicilia), utilizzando l'apposito bollettino approvato con Provvedimento 20 novembre 2001 dell'Agenzia delle entrate.

3. Possibilità di compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, degli importi dovuti per il versamento della tassa annuale da parte delle società di capitali.

Con comunicato stampa dell'11 febbraio 1999 il Ministero delle Finanze, ha ammesso, tra l'altro, la possibilità di compensare tutti i versamenti che devono essere effettuati con il mod. F24 (anche se non espressamente elencati nel predetto art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) con i crediti spettanti al contribuente non solo in base alle dichiarazioni o denunce periodiche ma anche ad altro titolo (ad esempio per investimenti, per nuove assunzioni ecc.).

Ammettendo dunque la "compensazione totale", così come affermata dal Ministero delle Finanze, appare possibile compensare, con i crediti vantati a qualunque titolo dal contribuente, anche l'importo dovuto dalle società di capitali a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative per la bollatura e la numerazione dei libri e registri, da versare con il mod. F24. Il codice tributo per il versamento della tassa in oggetto è stato infatti espressamente previsto tra quelli che possono essere utilizzati per i versamenti tramite il mod. F24.

4. Deducibilità della tassa annuale dal reddito di impresa

La tassa annuale per la bollatura e la numerazione dei libri e registri è deducibile sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'Irap ed è iscritta in Bilancio alla voce "B.14)" del Conto Economico tra gli "Oneri diversi di gestione".

5. Aspetti sanzionatori.

Per l'omesso versamento alla scadenza stabilita, ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/1972, si applica una sanzione dal 100 al 200 per cento della tassa stessa.

Sulla base delle riferite disposizioni, la sanzione minima applicabile al caso in esame può essere quantificata in € 309,87 oppure € 516,46 a seconda dell'ammontare del capitale sociale o fondo di dotazione esistente al 1° gennaio 2009.

Tuttavia, in caso di mancato versamento della tassa nel termine fissato, il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in base a quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. n. 473/1997, secondo cui le violazioni in materia di tassa sulle concessioni governative possono essere sanate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Al riguardo si evidenzia che il D.L. n. 185/2008 il quale ha approvato il cd. pacchetto anticrisi (vedi Circolare n. 30/2008 dello scrivente Studio) è intervenuto tra l'altro sulla entità della sanzione ridotta dovuta ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 472/1997. A seguito dell'intervento normativo de qua, dunque le sanzioni minime vengono ridotte:

- ad 1/12, se la regolarizzazione si perfeziona entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa;
- ad 1/10, se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

STUDIO ANTONELLI

In base alle disposizioni del citato articolo 13, il ravvedimento si perfeziona, dunque, con le seguenti modalità e la sanzione è ridotta:

- ad un dodicesimo del minimo, vale a dire € 25,82 (se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore a € 516.456,90) oppure € 43,4 (se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90), più interessi nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (16 marzo 2009);
- ad un decimo del minimo, vale a dire € 30,99 (se il capitale sociale o fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90) oppure € 51,65 (se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (16 marzo 2009).

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (3% a decorrere dal 1° gennaio 2008).

Come precisato nella risposta 4.7 fornita dalla Direzione Centrale della Riscossione in occasione del "Forum sui versamenti" tenutosi in data 26 giugno 2000, ai fini operativi il ravvedimento richiederà:

- il versamento del tributo e relativi interessi con apposito bollettino, sul numero di conto corrente postale 6007 per la regolarizzazione dell'anno di inizio attività;
- il versamento del tributo e relativi interessi utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 7085 se trattasi di regolarizzazioni riferite ad anni successivi a quello di inizio attività.

In entrambi i casi la relativa sanzione dovrà essere versata utilizzando il modello di pagamento F23 indicando come causale "SZ" e il codice tributo "678T".

Con riferimento all'obbligo di indicazione del codice ufficio si precisa che dovrà essere indicato il codice dell'Ufficio delle Entrate competente ad effettuare l'accertamento in funzione della sede legale della società.

Con l'occasione, si ricorda che entro il 16 marzo p.v. sarà possibile regolarizzare, con applicazione della sanzione in misura ridotta di un decimo e dei relativi interessi, l'eventuale omesso versamento della tassa di concessione governativa relativa all'esercizio 2008. Al riguardo, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 si ritiene infatti che la nuova misura di riduzione delle sanzioni (un decimo, in luogo di un quinto) dovrebbe applicarsi ai ravvedimenti operosi effettuati a decorrere dal 29 novembre 2008, anche in relazione a violazioni commesse anteriormente.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti.

Alessandro Antonelli